



COMUNE

DI BARBERINO DI MUGELLO

Città metropolitana di Firenze

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
SOSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE ARREDI AREE BILANCINO
LOCALITA' FANGACCIO E ANDOLACCIO ANNI 2018 - 2019.

Progetto		Nome file		Data
ESECUTIVO				Gennaio 2019
RUP			PROGETTISTI	
Revisio ni	Data	Modifica	Geom Ubaldo Baroni	
00		EMISSIONE INIZIALE	Oggetto CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I AMMINISTRATIVA	
			Scala -----	TAVOLA N. 4
Approvato con.		n. _____ del _____		

DATI LAVORO						
CODICE CUP		CODICE CIG				
IMPORTO LAVORI comprensivo oneri sicurezza					€ 25.880,00	
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					€ 340,00	
IMPORTO LAVORI (esclusi oneri sicurezza)					€ 25.540,00	
CATEGORIA LLPP						
Lavori	Categoria	Classif.	Natura	Importo (Euro)	Inc. %	Note
Manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.	<i>OS 24 sottosoglia</i>		<i>PREVALENTE</i>	€ 25.880,00	100	<i>Subappaltabile al 30%</i>

1 OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
- 1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO
- 1.3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO
- 1.4 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
- 1.5 VARIAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI A MISURA
- 1.6 PAGAMENTI IN ACCONTO
- 1.7 CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
- 1.8 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO
- 1.9 NUOVI PREZZI
- 1.10 CESSIONE DEL CONTRATTO
- 1.11 ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE
- 1.12 CONTABILITA' DEI LAVORI
- 1.13 RITARDO NEI PAGAMENTI

2 NORME GENERALI

- 2.1 DOMICILIO DELL'APPALTATORE
- 2.2 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO
- 2.3 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

3 CONTRATTO

- 3.1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI
- 3.2 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- 3.3 DOCUMENTI DEL CONTRATTO
- 3.4 DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI
- 3.5 DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE
- 3.6 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA
- 3.7 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
- 3.8 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

4 DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA

- 4.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI
- 4.2 PIANO DI SICUREZZA
- 4.3 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
- 4.4 SUB-APPALTO
- 4.5 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO
- 4.6 PAGAMENTI DEI SUBAPPALTATORI

5**ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

- 5.1 RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
- 5.2 CONSEGNA DEI LAVORI
- 5.3 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE
- 5.4 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE
- 5.5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E - PROGRAMMA DEI LAVORI
- 5.6 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
- 5.7 TERMINI PER L'INIZIO LA RIPRESA E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- 5.8 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
- 5.9 PROROGHE
- 5.10 PENALI
- 5.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
- 5.12 VARIANTI IN CORSO D'OPERA/VARIAZIONE DEI LAVORI
- 5.13 VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE
- 5.14 DIMINUZIONE DEI LAVORI
- 5.15 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- 5.16 COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE
- 5.17 PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA
- 5.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- 5.19 DIFETTI DI COSTRUZIONE
- 5.20 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI
- 5.21 RINVENIMENTI
- 5.22 BREVETTI DI INVENZIONE
- 5.23 DANNI DI FORZA MAGGIORE
- 5.24 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

6**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

- 6.1 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA
- 6.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- 6.3 CONTROVERSIE
- 6.4 TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE
- 6.5 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
- 6.6 ACCESSO AGLI ATTI
- 6.7 RECESSO DAL CONTRATTO

1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per la STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE ARREDI AREE BILANCINO LOCALITA' FANGACCIO E ANDOLACCIO, di cui al progetto elaborato dal progettista Geom. Ubaldo Baroni.

2. Il presente appalto è A MISURA, articolo 3 comma 1, lettera eeeee), e sarà aggiudicato mediante RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI (art. 95)

1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo lordo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a misura secondo quanto di seguito indicato, ammonta presumibilmente a quanto indicato dal prospetto.

Le opere di cui al presente capitolato rientrano nelle SEGUENTI Categorie

Lavori	Categoria	Classif.	Natura	Importo (Euro)	Inc. %	Note
Manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.	OS 24 sottosoglia		PREVALENTE	€ 25.880,00	100	Subappaltabile al 30%
Di cui ONERI SICUREZZA	€ 340,00					

1.3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

1. Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi degli art. 1.4, risultano dagli elaborati progettuali approvati dall'Amministrazione.

2. Restano escluse dall'appalto le opere che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altre ditte senza che l'impresa possa sollevare eccezioni o richiedere compensi.

1.4 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

1. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche successive, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

2. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

1.5 VARIAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

1. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro ritenute omogenee" (art. 43 D.P.R. 207/2010 previste per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite. ,

2. L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

3. Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprendente tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate.

4. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:

Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

1.6 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. all'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qual volta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di: **€. 15.000,00** al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per legge.

2. Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, dalla ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% - art. 103 del d. lgs 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

4. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i termini di legge, mediante emissione dell'apposito mandato.

6. qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

1.7 CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

1. Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente contratto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'appaltatore e contabilizzati secondo le modalità di seguito indicate.

2. Nei prezzi di offerta sono comprese e compensate le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di occupazioni temporanee, mezzi d'opera provvisori, compreso l'onere della progettazione esecutiva e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non detti esplicitamente o richiamati nei vari articoli di elenco.

3. I prezzi di offerta si intendono inoltre comprensivi di compenso per spese generali ed utili dell'appaltatore e rimarranno pertanto invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture indipendentemente da qualsiasi eventualità.

4. Il corrispettivo per la parte di lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

5. Nel corrispettivo per l'esecuzione della parte dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

6. La contabilizzazione della parte dei lavori a corpo è effettuata per ogni categoria di lavorazioni in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dall'art. del presente contratto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro con il computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti ai fini della contabilizzazione della parte dei lavori a corpo. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota

eseguita all' aliquota, di cui all'art. 8 del presente contratto, della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto dei lavori.

7. Le quantità relative alla parte dei lavori a corpo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione del proprio ribasso e del conseguente corrispettivo.

8. La **contabilizzazione della parte dei lavori a misura** è effettuata tramite misure con i criteri esposti nel presente capitolato, o come indicato nelle voci dell'elenco prezzi.

9. Le misure saranno prese mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della direttore dei lavori e dall'impresa. Restano sempre salve in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica delle misure, nonché le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo.

Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico dell'appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

10. È fatto obbligo all'appaltatore di avvertire in tempo debito la direttore dei lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

11. Gli **oneri per la sicurezza** sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso in sede di gara.

12. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale all'importo dei lavori eseguiti.

1.8 CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni **novanta** dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanziafideiussoria (comma 6 articolo 103 D.Lgs. 50/2016) . , non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste, e cioè d'importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

1.9 NUOVI PREZZI

1. Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali definiti dell'elenco prezzi emesso dalla Regione Toscana e dal Bollettino Ingegneri ; nel caso in cui tale elenco non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

1.10 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

1.11 ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

1. E' prevista, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni del 20% sul valore del contratto.

2. La stazione appaltante, eroga all'appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

3. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma dei lavori.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

1.12 CONTABILITA' DEI LAVORI

1. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- il registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento lavori;
- i certificati di pagamento;
- il conto finale

1.13 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato, spettano all'appaltatore gli interessi legali e di mora. Questi sono fissati nella misura annualmente accertata dal ministro delle Infrastrutture. Qualora i termini per i pagamenti siano trascorsi o l'ammontare delle rate in acconto, per le quali non siano stati tempestivamente emessi il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo contrattuale, l'appaltatore può avvalersi dell'eccezione d'inadempimento di cui all'articolo 1460 del codice civile, rifiutandosi di adempiere alla sua prestazione.

2 NORME GENERALI

2.1 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

2.2 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

1. L'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto e, specificatamente, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di eventuali sottoservizi e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.

2.3 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nello Schema di contratto, nel Capitolato Speciale di appalto, e negli altri documenti allegati al contratto, l'appalto è disciplinato da tutte le disposizioni legislative e regolamentari tecniche e procedurali che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, che sono contrattualmente vincolanti.

2. In particolare: – per quanto attiene gli aspetti procedurali:

il Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016;

il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000, per la parte di questo non abrogato dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, per la parte di questo non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 ;
la Legge della Regione Toscana n. 38/2007 e il suo Regolamento attuativo di cui al decreto

P.G.R. n.45/R /2008

il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, di cui D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; – per quanto attiene gli aspetti tecnici ed esecutivo;

- il Codice della strada, di cui al D.Lgs 285/1992;

– Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, di cui al D.P.R. 495/1992;

– le norme C.N.R., le norme U.N.I., le norme EN, le norme ISO e le norme C.E.I. per quanto applicabili e attinenti al presente appalto;

– le norme di conformità e omologazione a cui fanno riferimento i produttori dei materiali impiegati.

Tutte le norme in precedenza indicate si intendono con i contenuti vigenti, e quindi con le successive modifiche o integrazioni apportate dopo la loro entrata in vigore.

3. La presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

4. In presenza degli impianti di cui al DM del 22/01/2008, n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima in ordine alla «sicurezza degli impianti» ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. Egli dovrà quindi:

- Affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi del DM sopra citato.
- Pretendere il rispetto delle disposizioni ivi contenute per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- Garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte
- Pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dalla vigente normativa.
- Pretendere il rispetto delle norme della sicurezza nei luoghi di lavoro come dettato dal D. Lgs n. 81 del 09/04/2008.

5. L'impresa affidataria si impegna nella formazione e informazione agli addetti, di predisposizione, attuazione e controllo del piano della sicurezza e dei contenuti dei decreti sulla sicurezza al fine di assicurare, per tutta la durata del cantiere una "formazione permanente".

6. L'impresa aggiudicatrice deve garantire che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, prima di essere impegnati nel cantiere e prima dell'inizio di fasi lavorative particolari, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per lo specifico cantiere. Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'impresa impegnata nella realizzazione dei lavori dovrà dimostrare l'avvenuta formazione a termini di legge dei lavoratori, per i quali va prevista comunque una iniziale formazione "minima" di accesso prima del rilascio della tessera di riconoscimento e come condizione per il rilascio della stessa, all'inizio dell'attività ed all'inizio di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnologica di lavoro.

7. L'impresa garantisce che ogni fase lavorativa avvenga nel rispetto dei principi essenziali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e si impegnerà con particolare attenzione al rispetto dei contenuti ed alle articolazioni del PSS e POS.

8. Devono essere raccolte e conservate in cantiere, a disposizione della DDL e degli organi preposti al controllo ed alla vigilanza, le seguenti informazioni relative al cantiere:

- nominativo/i impresa/e e schede contenenti le informazioni essenziali per ogni azienda impegnata nel cantiere;
- elenco delle attrezzature e mezzi d'opera impegnati nel cantiere;
- copia del libro matricola dell'impresa debitamente vistato dall'INAIL ed aggiornato;
- copia del registro presenze del cantiere;
- copia del D.U.R.C. relativo al lavoro in esame;

- nominativi figure della prevenzione aziendale, in particolare:
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
 - Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP);
 - Medico competente;
 - Responsabili della conduzione del cantiere (dirigenti e preposti);
 - redazione del registro infortuni del cantiere;
 - copia del Piano di sicurezza e/o dei Piani operativi di sicurezza;
 - copia dei contratti di subappalto o sub contratto autorizzati;
 - copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore o D.LL.;
 - relazione annuale di ogni azienda, sul programma di accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori, redatta dai medici competenti;
9. Tutti i documenti devono essere prodotti e sottoscritti con timbro e firma dell'Impresa.

3 CONTRATTO

3.1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà ai sensi di quanto previsto dal disposto dal comma 4 articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del ribasso SULL'ELENCO PREZZI al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

3.2 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 45 GIORNI dalla data di aggiudicazione definitiva salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione comunale.

1.1 di inviare alla ditta la DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO applicando quanto previsto dal regolamento Comunale dei contratti, ovvero, per la sottoscrizione il relativo contratto, tenuto conto della tipologia, dell'importo predetto e delle circostanze della prestazione, in questo caso può essere concluso per le vie brevi mediante SOTTOSCRIZIONE della stessa;

2. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In casi di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.

3. L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisorie.

3.3 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

- il capitolato generale;
- il capitolato speciale;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco prezzi;
- relazione tecnica;
- i piani di sicurezza previsti dal comma 17 articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati.

3.4 DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.

Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.

Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

3.5 DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fidejussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale.

2. La garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

3. Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale. Qualora la cauzione sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra

prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

5. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

3.6 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'appaltatore, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa pari ad € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati ad errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve essere stipulata nella forma <<Contractors All Risks>> (C.A.R.) e deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere
- compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante;
- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direttore dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

5. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici.

3.7 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. Non è richiesta alcuna documentazione per i contratti di importo inferiore o uguale a € 150.000,00.

2. Ai sensi ex art. 87 D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218) è richiesta la comunicazione per la stipula dei contratti di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria

3. Per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di sub contratti, cessioni o cottimi di importo superiore a € 150.000,00 di è richiesta l'informazione (art. 84, co. 2 del D. lgs. 159/2011).

3.8 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un conto corrente

dedicato. A tale scopo si specifica che il codice unico di progetto (CUP) è quello indicato nel bando di gara e prima dell'affidamento dovranno essere forniti i seguenti dati:

- (A) il numero di conto corrente dedicato, anche in forma non esclusiva;
- (B) la banca su cui risulta acceso;
- (C) il nome del soggetto deputato ad operare su tale conto (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e codice fiscale).

2. Si precisa inoltre che qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, l'appaltatore dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate nel comma 1 che precede (e comunque delle previsioni della menzionata legge n. 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che l'appaltatore inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

3. Parimenti, qualora l'appaltatore abbia notizia, in relazione all'esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge n. 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Firenze.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata legge n. 136/2010.

4 DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA

4.1 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

4. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela contenute nel D.Lgs. 81/2008, - nonché le disposizioni dello stesso decreto. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere oggetto del presente contratto d'appalto.

4.2 PIANO DI SICUREZZA

1. l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 222/2003.

2. Tale documento dovrà contenere:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (non è necessario quando l'opera non li richieda);
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza (quando il cantiere non è soggetto alle norme del dlgs 494/96);
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del dl.gs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero del piano sostitutivo di sicurezza;
- il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza (oppure il piano di sicurezza sostitutivo), nonché il piano di sicurezza operativa formano parte integrante del contratto di appalto.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell'appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore del cantiere e al coordinatore della sicurezza. L'appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'ente appaltante. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione dei lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente.

4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

5. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

6. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

7. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

8. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

9. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

10. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

4.3 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'impresa esecuttrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico - professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

3. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in

mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. DISPOSIZIONI SUL SUBAPPALTO

4.4 SUB-APPALTO

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino solo parte dell'intera opera e, comunque, siano conformi alle vigenti norme di legge, è autorizzato dall'ente appaltante a condizione che l'appaltatore provveda:

- a indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, trascorso il quale senza che l'ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa;
- a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni allegando alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;
- a trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, DURC, nonché copia del piano per la sicurezza fisica (POS);
- a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi i requisiti per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e nei confronti delle quali non sussistono alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 10 maggio 1965 n. 575;
- a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20 per cento; ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- a trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore;
- a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dal comma 3 n. 3) dell'articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali che verranno individuati con successivo regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'articolo 18, comma 3, n. 5) della legge 55/90 e successive modificazioni.

4.5 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza,

provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo del contratto, arresto da sei mesi ad un anno).

4.6 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari e si fa riferimento all'articolo 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5.1 RESPONSABILITÀ, ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura stabiliti nell'elenco prezzi:

- tutte le spese di contratto come: spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei regolamenti comunali vigenti;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni, ecc. tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
 - il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
 - il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
 - l'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell'appalto, circa l'assunzione di operai in genere.
 - la comunicazione all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutti li dati relativi all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.
 - A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187:
- Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o subappaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
3. Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

4. Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

5. In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del subappalto.

6. L'appaltatore ha obbligo dell'appaltatore informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto allo scopo di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

- prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo; pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- le spese per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio, mensa, servizio igienico per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- il coordinamento delle eventuali imprese operanti all'interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa amministrazione appaltante.
- **L'appaltatore deve, prima di dare inizio ai lavori, verificare presso gli enti preposti, se nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Deve reperire altresì tutti quei dati e permessi necessari per l'esecuzione dei lavori in modo da non arrecare danni agli operatori e alle persone, ai cavi e alle condutture presenti.** Il maggiore onere al quale l'impresa dovesse sostenere per l'esecuzione delle opere nelle suddette condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell'elenco. In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente alle società interessate e/o all'amministrazione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'appaltatore non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'amministrazione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell'ente interessato, tratterà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'appaltatore rimanendo del tutto estranea l'amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che penale.

7. L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione appaltante:

- il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
- Il piano dovrà, a cura dall'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall'Appaltatore.

8. Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo grava sull'impresa mandataria o capogruppo.

- La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.
- la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate in formato elettronico su cd .Su ciascuna fotografia dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

- la fornitura ed installazione di 1 cartello di cantiere, delle dimensioni minime di 1 mt di larghezza e 2 mt di altezza, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
- la custodia del cantiere diurna e notturna, con idonea protezione dei manufatti e materiali presenti, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- la redazione dei calcoli di stabilità di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. Qualora l'Appaltante fornisse, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. Per i progetti delle strutture in cemento armato normale e/o precompresso, nel caso sia necessaria l'autorizzazione del Genio Civile o di chi per esso, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'Appaltatore, dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite l'Appaltante.
- le spese per preparazioni, esperienze, saggi, prelievamenti, certificazioni, compresi anche delle prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio nonché l'invio agli istituti indicati dalla S.A. ai fini del rilascio dei relativi certificati; l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla direzione dei lavori su pali di fondazione, solai di calpestio e copertura, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica; le spese e le tasse relative alla osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.
- L'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della direzione dei lavori e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

9. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

10. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

11. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto — previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

12. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

13. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato

nell'atto di notifica.

14. Nella valutazione dei prezzi d'appalto è stato tenuto conto di tutti gli obblighi sopra descritti, quindi non spetterà altro compenso all'appaltatore per quanto sopra.

- Le spese per l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi, quando manchino energia elettrica ed acqua.
- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, degli addetti delle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante. Inoltre, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale da parte di dette imprese dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori, senza che l'appaltatore possa richiedere alcun compenso.
- le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
- l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
- se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione di opere simili.
- la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale;
- il mantenimento, fino a collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire. In particolare nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili. Le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità.
- la formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a garantire l'accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all'uso pubblico e/o di privati. Inoltre i passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubblica. Saranno, inoltre, a carico del medesimo appaltatore le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occorran o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.
- l'uso anticipato dei locali o delle opere che venissero richiesti dalla D. L., senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli.
- nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a garantire l'accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi. L'appaltatore non potrà per questo richiedere alcun compenso aggiuntivo o proroghe ai tempi contrattuali in quanto già compresi nel tempo contrattuale.
- L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione dei lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve

rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.

- Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione dei lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segnalazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione dei lavori.
- La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione dei lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

14. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:

a) Il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

a.1) tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

a.2) le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

a.3) le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

a.4) le sospensioni, riprese e proroghe lavori,

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

5.2 CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori avverrà entro **45 giorni** dalla data di stipula del contratto di appalto.,

2. È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

5.3 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

1. L'ente appaltante è tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che, in tale sua veste assumerà ogni responsabilità civile e penale.

5.4 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale.

2. L'appaltatore dei lavori, qualora non eserciti direttamente, deve provvedere a nominare il direttore di cantiere, che

potrà coincidere con il direttore tecnico dell'appaltatore dei lavori, o con il suo rappresentante delegato.

3. Il direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il direttore tecnico dell'appaltatore dei lavori è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87, del DPR 207/2010.

5. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso la stazione appaltante committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direttore dei lavori.

6. La nomina di direttore tecnico dell'appaltatore dei lavori deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico, compilata secondo le indicazioni di cui alla circolare ministeriale LL.PP. 2 agosto 1985 n. 382.

7. Qualora l'appaltatore dei lavori, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato II al D. Lgs. 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

8. Decorso tale termine infruttuosamente, l'appaltatore dei lavori non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del regolamento di qualificazione: tale circostanza comporta la rescissione del presente contratto, e la prosecuzione in danno.

9. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore dei lavori, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

10. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

11. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

5.5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E - PROGRAMMA DEI LAVORI

1. In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

2. L'appaltatore è obbligato prima dell'inizio dei lavori a presentare alla stazione appaltante un proprio programma esecutivo dettagliato, anche indipendentemente dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. (art. 43 comma. 10 DPR 207/2010).

3. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

4. Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

6. L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

5.6 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

2. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

3. All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

4. Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

5. Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

5.7 TERMINI PER L'INIZIO LA RIPRESA E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'appaltatore dei lavori deve iniziare i lavori il giorno stesso dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale.

2. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione e per l'esecuzione della seconda fase dei lavori

3. L'appaltatore dei lavori, deve ultimare tutti i lavori nel termine di **giorni 45 (quarantacinque)** naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.

4. Nella valutazione e calcolo del tempo utile contrattuale è stata considerata anche la prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come previsto dall'art 40) del D.P.R. 207/2010. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere, fornitura ed installazione segnaletica provvisoria di segnalazione e di preavviso e di deviazione del traffico e per ottenere, dalle competenti autorità, le eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni, ordinanze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle opere, compreso il tracciamento dei sotto servizi esistenti.

5. L'ultimazione dei lavori, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'appaltatore dei lavori al direttore dei lavori, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore dei lavori, il relativo accertamento in contraddittorio ed a redigere, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto dalle parti.

6. L'appaltatore dei lavori non ha diritto allo scioglimento del presente contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

7. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'approvvigionamento di materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione dei lavori;

b) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,

d) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore dei lavori ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direttore dei lavori o espressamente approvati da questa;

e) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore dei lavori comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;

g) le eventuali controversie tra l'appaltatore dei lavori e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore dei lavori e il proprio personale dipendente.

8. Nel caso di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 119 regolamento generale ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore dei lavori rispetto al programma

esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10 del regolamento generale e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

5.8 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

2. L'appaltatore dei lavori che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore dei lavori intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3. il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un anno, l'appaltatore dei lavori può richiedere lo scioglimento del presente contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore dei lavori ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, entro il termine predetto di un anno, non spetta all'appaltatore dei lavori alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore dei lavori, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal presente contratto per l'esecuzione dei lavori.

6. La sospensione parziale dei lavori determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'appaltatore dei lavori.

7. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause da quelle stabilite dai commi precedenti sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore dei lavori ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

8. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di appaltatore dei lavori, nella misura pari agli interessi moratori come; rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento generale;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

9. Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

10. I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal direttore dei lavori e dall'appaltatore dei lavori e trasmessi al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

11. Nell'interesse della stazione appaltante, previo accordo della direzione lavori e del responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

12. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero la stazione appaltante, potrà

ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

13. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la stazione appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore dei lavori; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore dei lavori delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal presente contratto.

5.9 PROROGHE

1. L'appaltatore dei lavori che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore dei lavori per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'appaltatore dei lavori sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'appaltatore dei lavori.

5.10 PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale **dell'uno per mille dell'importo contrattuale/giorno**.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direttore dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla , lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

5. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

6. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore dei lavori, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore dei lavori, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore dei lavori.

7. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

5.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a **60 (SESSANTA)** giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. ,

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di, del presente contratto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

5.12 VARIANTI IN CORSO D'OPERA/VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno;

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direttore lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direttore lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro individuate dal presente contratto d'Appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- Aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell'appaltatore;
- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto;
- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti senza alterare l'impostazione progettuale in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

8. Per le varianti sopravvenute a seguito di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

9. Se la variante, per casi imprevisi e imprevedibili, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

10. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore.. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi del comma 8.

11. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

12. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le

indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

13. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

14. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

5.13 VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.

5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

5.14 DIMINUZIONE DEI LAVORI

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste., la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

5.15 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 199 del DPR 207/2010 l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata – per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla *finalità dell'opera*, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell'art, è applicata la penale stabilita dal contratto, per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

5. L'appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che

escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti.

5.16 COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

1. L'opera oggetto del presente contratto s'intenderà accettata con riserva in base all'art. 1669 del Codice Civile solo ad avvenuta approvazione del collaudo provvisorio, che avrà luogo entro 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori..

2. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 500 mila Euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

3. Per i lavori d'importo superiore ai 500 mila Euro, ma inferiori al milione di Euro, l'ente appaltante si avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. E' facoltà dell'ente appaltante richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà a un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare. Se il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non vengono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'appaltatore, questi ha diritto alla restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, ritenute ecc. salvo sue responsabilità in sede di collaudo.

5. Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'appaltatore l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. Il collaudo sarà eseguito con le modalità di cui al DPR. 207/2010. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del committente, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

6. il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

7. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente contratto, per detta emissione.

Ai sensi dell'art. 219, del regolamento n. 207/2010, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

5.17 PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

1. Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

2. Ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direttore lavori di cui all'articolo precedente.

3. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

5. La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

6. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei

lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

5.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall' artt. 108, del d.lgs 50/2016 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza per come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008.

5.19 DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. L'appaltatore dei lavori deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l'appaltatore dei lavori contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'appaltatore dei lavori non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore dei lavori. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore dei lavori, in caso contrario l'appaltatore dei lavori ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

5.20 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.

1. Qualora l'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'appaltatore l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'appaltatore stesso provvederà, con semplice ordine di servizio a diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

2. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

6. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

5.21 RINVENIMENTI

1. Proprietà degli oggetti trovati: fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

3. La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinverranno nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla stazione appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

4. Qualora l'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al direttore dei

lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del direttore stesso.

5. L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'appaltatore dovrà altresì darne immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'autorità giudiziaria.

5.22 BREVETTI DI INVENZIONE

1. Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

5.23 DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. , Sono a carico dell'appaltatore dei lavori tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore dei lavori, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, ai sensi dell'art. 139 del regolamento generale, l'appaltatore dei lavori ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. I danni saranno accertati in contraddittorio dal direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'appaltatore dei lavori non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

6. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni del presente contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'appaltatore dei lavori.

7. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore dei lavori.. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

5.24 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

1. L'Appaltatore provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistono ritardi o responsabilità a lui imputabili.

6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

6.1 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

1. Si rimanda a quanto stabilito dalla parte VI del D. lgs 50/2016 artt. 205, 206, 207, 208.

6.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il foro di Firenze ed è esclusa la competenza arbitrale.

6.3 CONTROVERSIE

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

3. Ai fini della definizione e risoluzione delle controversie che potessero insorgere in merito alla conduzione dell'appalto e alla gestione del contratto esse saranno definite secondo quanto stabilito dall'art. 205 del D. lgs 50/2016 e con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte non abrogata.

4. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 205.

6.4 TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE

1. Ai sensi dell'art. 205 comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

6.5 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b. osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza;

c. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d. è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

e. è obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle casse edili, agli enti scuola, agli altri enti previdenziali ed assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

f. è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse edili ed enti-scuola;

g. è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme

anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m.i, può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

4. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

5. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

6. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

7. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 5 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla direttore provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

6.6 ACCESSO AGLI ATTI

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'appaltatore.

6.7 RECESSO DAL CONTRATTO

1. , la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.